

N. 118

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale si pone il duplice obiettivo di ridurre la rappresentanza parlamentare e successivamente di realizzare una revisione costituzionale organica attraverso l'elezione di un'Assemblea costituente. Se è vero che non è procrastinabile l'intervento teso alla diminuzione del numero dei deputati e dei senatori, anche in considerazione dell'adesione sul tema di tutte le forze politiche, è altrettanto auspicabile che tali modifiche, se approvate nell'immediato, possano aprire la strada ad analoghi interventi anche nell'ambito di altre amministrazioni statali centrali e periferiche, scaturendo così una profonda rivisitazione dell'intera Costituzione repubblicana da adoperare in maniera ponderata mediante i lavori di un'Assemblea costituente democraticamente eletta con metodo proporzionale.

La fase di una revisione organica della Costituzione repubblicana appare infatti ormai matura. Le attuali lacune del nostro sistema non sono da attribuirsi né a presunti «tradimenti» della Costituzione, né a modifiche legislative successive al 1948, bensì alle norme stesse della Costituzione, che a più di un sessantennio dalla loro formulazione mostrano tutti i loro limiti derivanti dal legame con un contesto storico che oggi risulta radicalmente mutato.

Una revisione della Costituzione non può essere realizzata in maniera compiuta attraverso le normali procedure parlamentari. Questa constatazione di tipo procedurale e formale viene rafforzata dal preciso momento storico e di crisi che stiamo attraversando, in cui il ruolo del Parlamento non è più centrale come una volta nei processi di decisione delle politiche pubbliche, in

quanto surrogato da un lato dal livello sovranazionale e comunitario, che impone rigidi vincoli di bilancio e precisi puntelli alla legislazione economica, e dall'altro trasferisce sempre più competenze di tipo normativo al sistema delle autonomie locali.

L'inadeguatezza della via parlamentare deriva dalla natura dei problemi che stiamo affrontando ma anche da una natura «strutturale»: i nodi da sciogliere non riguardano infatti solamente gli istituti della nostra vita politico-istituzionale, ma l'orizzonte stesso in cui tale vita si svolge. O il corpo elettorale, dunque, viene coinvolto direttamente, come nel 1946, nella costruzione dei nuovi fondamenti della vita pubblica, oppure qualsiasi processo che miri ad un profondo rinnovamento politico-istituzionale sarà viziato nel suo fondamento di legittimità e credibilità.

Di qui l'esigenza di convocare un'Assemblea eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, che riscriva la Costituzione al fine di adeguarne il testo in una duplice direzione: in primo luogo appare infatti necessario armonizzare la nostra struttura costituzionale e la forma di governo che essa dovrà esprimere con il bisogno di supportare la dimensione crescente di sovranazionalità recepita sin dal Trattato di Maastricht, ed oggi particolarmente rilevante anche con riferimento alla crisi dei debiti sovrani in atto all'interno dell'Unione europea; nel contempo non è possibile rinviare ulteriormente una approfondita revisione dell'ordinamento della Repubblica, il cui disegno attuale, contenuto nella parte seconda della Costituzione, risulta ancora irrimediabilmente aggrovigliato anche rispetto alle novelle intervenute sul titolo V con logica con-

tingente e mai con una visione organica e realmente votata alla realizzazione di livelli funzionali di sussidiarietà e decentramento amministrativo.

Pertanto l'Assemblea che proponiamo di istituire ha carattere eccezionale, ciò che spiega la sua durata limitata a due anni e la previsione della necessaria conclusione dei suoi lavori allo scadere di detto termine.

Il sistema elettorale scelto non potrà non essere quello proporzionale, al fine di assicurare una rappresentanza a tutte le istanze politicamente rilevanti presenti nel corpo elettorale e alle diverse matrici politiche e culturali presenti nella nostra società.

Il ruolo dell'Assemblea si esaurirà con l'approvazione, a maggioranza assoluta ed a scrutinio palese, di un testo di revisione costituzionale che potrà essere successivamente sottoposto a *referendum* popolare qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

- 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento.»;
- b) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecento».
- 2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse»;
- *b*) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.»;
- c) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- d) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse.
- 3. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: «cinque cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «tre cittadini».

Art. 2.

1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata «Assemblea», con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsa-

bilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, province, città metropolitane e comuni.

Art. 3.

- 1. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.
- 2. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera del deputati.
- 3. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 4.

- 1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle Camere previste al termine della legislatura in corso.
- 2. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 5.

- 1. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:
- *a)* I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

- *b)* II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;
- c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio:
- *d)* IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
- *e)* V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia;
- f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.
- 2. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.
- 3. La determinazione del seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.
- 4. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
- 5. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista è depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.
- 6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 6.

1. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai

membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.

- 2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.
- 3. Al membro dell'Assemblea che cessi di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.
- 5. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

Art. 7.

- 1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.
- 2. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta del componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.
- 3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.
- 4. In Assemblea e nelle Commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 8.

1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

- 1. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
- 2. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*. Partecipano al *referendum* i cittadini elettori per la Camera del deputati.
- 3. Qualora sia richiesto il *referendum* ai sensi del comma 2, è promulgato il testo sottoposto a *referendum* che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il *referendum* è promulgato il testo approvato ai sensi del comma 1. Il testo promulgato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.
- 4. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

Art. 10.

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.
- 2. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale si chiude la legislatura in corso alla medesima data.